

COMUNE DI ARCADE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

(approvato con Delibera di G.C. n. del)

ART. 1

Ambito di applicazione e definizione Ufficio tributi

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091 della Legge Finanziaria 2019, Legge n 145/2018, a favore del potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria.
2. Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Arcade la specifica unità organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria, denominata "Ufficio Tributi", il Funzionario responsabile dell'Imposta, nonché unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre aree organizzative dell'Ente, che collaborano, anche temporaneamente, con l'Ufficio Tributi nell'attività di accertamento dell'evasione IMU.

ART. 2

Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi.

ART. 3

Destinazione, costituzione del fondo: potenziamento uffici tributari e compenso incentivante

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Previa verifica della capacità di spesa e degli equilibri complessivi di bilancio, il Fondo è calcolato nella misura massima del 5 (cinque) per cento rispetto al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, concernente l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria, alimentandosi annualmente con l'effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestati in sede giurisdizionale.
3. Il Comune destina una quota pari al 20% del fondo di cui al comma precedente, per il potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune. Il predetto potenziamento consiste nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributario e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

4. Il Comune destina la quota restante pari all'80% del fondo così come sopra costituito per un compenso incentivante a favore del personale dell'Ufficio Tributi impegnato nell'attività di controllo. Tale fondo è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico ente. L'attribuzione del compenso ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione tributaria che esulano dalla quotidiana attività di recupero, compresa nelle mansioni ordinarie esigibili dall'ufficio.
5. Annualmente, in sede di approvazione del P.E.G., o di una sua variazione in corso d'anno, all'interno del Piano della Performance vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

ART. 4

Ripartizione e modalità di erogazione del compenso

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo precedente, sono attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi e agli altri eventuali collaboratori, nella seguente misura:
 - a. Responsabile dell'Imposta 15%;
 - b. Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento 70%;
 - c. Collaboratori amministrativi e tecnici 15%.
2. Ad approvazione del Conto Consuntivo, il Responsabile dell'Area organizzativa di riferimento con propria determina provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui al comma 1.
3. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base dell'apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano della Performance in conformità ai criteri approvati e sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione finale del Piano della performance.
4. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
5. Ai titolari di posizione organizzativa, partecipanti all'attività di cui al presente Regolamento, viene erogato l'incentivo nella percentuale stabilita al precedente comma, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. h, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, fermo restando il rispetto di quanto previsto al Capo III del CCI vigente del Comune di Arcade all'art. 14, comma 5. Per i dipendenti, non titolari di posizione organizzativa, la quota di incentivo spettante rientra nelle previsioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. g del CCNL 21.05.2018, normata dal CCI 01.08.2019 all'art. 22.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2020 e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU certificate dal Conto Consuntivo dell'anno 2019, nel rispetto della normativa vigente in materia.